

Comune di Peio

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6 del 22.04.2024

OGGETTO: Parere inerente la validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025 – aggiornamento biennale annualità 2024-2025 . Verbale di validazione PEF.

In rappresentanza del Comune di Peio, in sostituzione dell'Ente Territoriale Competente, con deliberazione della giunta comunale del 19 marzo 2024 n. 47, esecutiva ai sensi di legge, è stata incaricata la Rag. Commercialista Valorzi Sonia in qualità di Revisore dei conti del Comune di Peio, assistita dal Signor Fabrizio Tonazzi funzionario responsabile dell'Ufficio tributi del comune di Peio, per la validazione del PEF 2022-2025 – aggiornamento biennale annualità 2024 e 2025.

Premesso che

- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA), con la Deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF;
- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che il nuovo metodo, contenuto nella deliberazione 363/2021/R/RIF (per il secondo periodo regolatorio 2022-2025) ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni del Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- che le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2022-2025, i criteri per i costi riconosciuti e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;
- che le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;
- che con la deliberazione ARERA NR. 389 del 03.08.2023 sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario MTR-2 (Deliberazione 363/2021/R/RIF) e adeguando anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la sentenza nr. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di

*Sonia Valorzi Rag. Commercialista- Revisore Contabile
Fraz. Mione, via della Canonica, 4 – 38020 Rumo (Trento) – Cod. Fiscale:VLRSN067B44C794X – P.Iva 01562440220*

1 

prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l'affidabilità del nuovo quadro regolatorio.

- Il comune di Peio riveste contemporaneamente sia il ruolo di ETC che di GESTORE con un'evidente criticità rispetto al requisito di terziarietà richiesto per la validazione del PEF, non essendoci una specifica struttura o unità organizzativa distinta rispetto a quella che assolve le funzioni gestionali del servizio. Per superare tale criticità è stato affidato al sottoscritto Revisore il compito di validare il documento

Considerato che

- che i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;
- che il nuovo metodo – che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dal gestore in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio – regola, in particolare queste quattro fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- che alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;
- che il Consiglio comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Considerato in particolare:

- che con l'art. 57-bis, Legge 19 dicembre 2019, n.157, all'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014,2015,2016,2017,2018 e 2019" sono sostituite le seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205";
- che l'Articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF (procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- che il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili della documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- che la procedura di validazione consiste nella verifica di completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- che l'art. 7 del MTR-2 definisce inoltre che:

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025; [...]

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; [...]

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con

Sonia Valorzi Rag. Commercialista- Revisore Contabile

Fraz. Mione, via della Canonica, 4 – 38020 Rumo (Trento) – Cod. Fiscale: VLRSN067B44C794X – P.Iva 01562440220

particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

- che l'Articolo 8 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF (procedura di approvazione) fornisce le indicazioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, in particolare:
- il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità: o l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- La deliberazione 389/2023/R/Rif di Arera, reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

Tenuto conto che

- La validazione consiste nel verificare la veridicità del PEF e la sua conformità rispetto alla regolazione ossia che i dati di origine contabili presenti nel PEF provengano effettivamente da fonti contabili obbligatorie e che siano stati determinati nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolazione, con particolare riferimento ai principi di pertinenza, ricorrenza ed ammissibilità.
- che la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alle elaborazioni del/i PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- che il Comune ha ritenuto opportuno avvalersi di un soggetto esterno per la funzione di validazione della revisione biennale del PEF – aggiornamento annualità 2024-2025;
- Il Pef complessivo soggetto a validazione è composto dal PEF grezzo dell'ente gestore "Comunità della Val di Sole" e dal Pef grezzo del Comune in quanto il Comune di Peio mantiene a sé solo una parte del servizio integrato dei rifiuti, in particolare lo spazzamento strade, la gestione delle tariffe all'utenza e i rapporti con essa;
- Che il Comune di Peio, che svolge il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte dell'Ente gestore "Comunità della Val di Sole" in data 09/04/2024 prot. nr . 3283/A il PEF grezzo secondo lo schema tipo predisposto da ARERA, la relativa Relazione

accompagnatoria e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi;

Considerato inoltre,

- che l'art. 28 dell'MTR-2 specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:
 - la coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del Comuni e di Comunità;
 - il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- che "con comunicato di data 28.02.2021 l'Autorità ha reso disponibile un tool di calcolo elaborato nell'ambito delle attività volte alla definizione delle modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti secondo schemi tipizzati e non modificabili, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle deliberazione 363/2021 /R/RIF.
- L'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi, per l'aggiornamento delle annualità 2024-2025, del PEF 2022-2025, elaborati con riferimento alle fonti contabili obbligatorie del 2022, a cui è stato applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo di cui all'art. 7 dell'allegato A del MTR-2.
- che ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), del D.Lgs 267/2000, il Revisore dei Conti esprime pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Revisore ha analizzato i dati forniti per la validazione nonché verificato gli ulteriori elementi richiesti quali analisi dei singoli costi, la destinazione di specifiche poste nonché le situazioni inerenti ai cespiti e agli accantonamenti.

Preso atto che

come previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF, il Comune di Peio:

- con propria deliberazione numero 14 del 27 aprile 2022 ha provveduto a validare ed approvare il Piano Economico Finanziario quadriennale 2022-2025 secondo quanto previsto dalla deliberazione di ARERA 03/08/2021 n. 363/2021/R/rif;
- per l'aggiornamento infrabiennale del Piano Economico Finanziario ha provveduto alla definizione dei prospetti di Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il biennio 2024 e 2025;



- per la sua redazione, sia per l'annualità 2024 che per l'annualità 2025, ha fatto riferimento ai costi 2022 in quanto, a cui è stato applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo individuando i tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi indicati all'art. 3 della deliberazione 389/2023 /R/RIF e precisamente: "I 2023=4,5% e I 2024=8,8%. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla."

- sono stati eseguiti i conguagli delle componenti fisse e variabili come previsto dagli artt. 15 e 16 dell'allegato A del MTR;

- è rispettato il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie (art. 4 all.to A Delibera ARERA 363/2021);

- la relazione di accompagnamento rispetta i contenuti minimi indicati dal metodo;

- non risultano attività esterne al servizio integrato di gestione;

Visto l'aggiornamento biennale PEF annualità 2024 e 2025 del Comune di Peio composto da:

- PEF annualità 2024 e annualità 2025 redatto come da allegato 1 alla determinazione ARERA del 06 novembre 2023 nr. 1/2023 – DTAC, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

- relazione di accompagnamento, redatta sullo schema appendice 2 di Arera;

- dichiarazione di veridicità, secondo lo schema tipo appendice 4 di Arera

Vista la bozza di delibera da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta Comunale avente ad oggetto la "validazione del Piano Economico Finanziario Pluriennale 2022-2025 – aggiornamento biennale annualità 2024-2025";

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Considerato che

Rispetto all'Ente che ha elaborato il PEF il sottoscritto Revisore dei conti del Comune Peio risulta, secondo le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, e quindi qualificabile come soggetto terzo.

Acquisiti

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio.

Valida ed attesta

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico finale del Comune di Peio e disposto in atti del Comune, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione dei piani economici finanziari.

Inoltre

Esprime parere favorevole

all'approvazione del PEF 2022-2025 – aggiornamento annualità 2024 e 2025, da parte della Giunta Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rumo -Peio, 22 aprile 2024

Il Revisore dei Conti del comune



(Valorzi Sonia)

